

**COMUNICATO RELATIVO ALL'AVVENUTA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A. AVENTE AD
OGGETTO LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**

« ASJA AMBIENTE - 6,75% – 2015-2023»

DI NOMINALI EURO 12.000.000,00

CODICE ISIN IT IT0005091035

(il “Prestito Obbligazionario”)

ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.

Sede legale: Corso Vinzaglio 24, 10121 Torino

Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino: 06824320011

Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 56.624.000,00 i.v.

(la “Società”)

La società Asja Ambiente Italia S.p.A. comunica che in data 25 novembre 2019 ha convocato l'assemblea degli obbligazionisti del Prestito Obbligazionario per il giorno 3 dicembre 2019, al fine di approvare le modifiche al regolamento del Prestito Obbligazionario (il “**Regolamento**”). L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti che include il relativo ordine del giorno è allegato alla presente comunicazione.

Le principali modifiche avranno ad oggetto (i) la diminuzione del tasso nominale annuo lordo dal 7,25% (tasso attualmente applicato ai Titoli a seguito dell'innalzamento del tasso di base del 6,75% in conseguenza di un evento di *step-up*) al 6,90%, a partire dal periodo di godimento che decorrerà dal 30 aprile 2020 (incluso), (ii) calcolo dei covenant finanziari sulla base del bilancio consolidato e non più sulla base del bilancio di esercizio e (iii) l'introduzione della possibilità che il tasso di interesse di base sopra indicato possa aumentare o diminuire al variare del parametro PFN/PN.

Per ogni ulteriore informazione, si prega di considerare il comunicato, a ciò appositamente dedicato, pubblicato in data 5 dicembre 2019 sul seguente sito internet: www.asja.biz .

Torino, 3 dicembre 2019

Con i migliori saluti,

Asja Ambiente Italia S.p.A.



Asja Ambiente Italia S.p.A.

Sede legale: Corso Vinzaglio 24, 10121 Torino,
Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino: 06824320011
Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 56.624.000 i.v.

Avviso di convocazione di Assemblea degli Obbligazionisti

I portatori delle obbligazioni (i **“Portatori dei Titoli”**) del prestito obbligazionario denominato «*ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A. 6.75% 2015 – 2023*» di nominali euro 12.000.000 codice ISIN IT0005091035 (il **“Prestito Obbligazionario”**), emesso da Asja Ambiente Italia S.p.A. (la **“Società”**) in data 3 marzo 2015, sono convocati in assemblea (l'**“Assemblea”**) per il giorno 3 dicembre 2019, alle ore 10:00, presso lo studio del Notaio Edoardo Rinaldi, sito in Milano, Milano Via Clerici 1 in prima convocazione, e, qualora occorra, per il giorno 5 dicembre alle ore 10.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. proposta da parte della Società di modifica del regolamento del Prestito Obbligazionario (il **“Regolamento”**) in modo tale da allinearne alcune previsioni a quelle dei regolamenti degli emittenti tre prestiti obbligazionari, sull'emissione dei quali la Società ha positivamente deliberato in data 22 novembre 2019, secondo i termini descritti nell'allegato regolamento del prestito che evidenzia le modifiche che si intendono apportare al Regolamento;
2. delibere inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO

Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a partecipare all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto gli Obbligazionisti che risulteranno titolari dei titoli obbligazionari al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 22 novembre 2019, (la **“Record Date”**) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.

In ogni caso, coloro che risulteranno titolari del titolo obbligazionario successivamente alla Record Date, qualora diversi dai titolari alla Record Date, non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni della stessa valgono le norme di legge.

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso è inviato ai Portatori dei Titoli per il tramite di Monte Titoli S.p.A. e mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

Torino, 25 novembre 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DEL PRESTITO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE PROPOSTE

REGOLAMENTO DEL PRESTITO
«ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A. – ~~6,75~~6,90% - 2023»
DI NOMINALI EURO 12.000.000
CODICE ISIN IT0005091035

Asja Ambiente Italia S.p.A.
Sede legale: Corso Vinzaglio, 24, Torino
Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino: 06824320011
Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € ~~14.156.000~~56.624.000 i.v.

Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del Prestito”) e, per quanto qui non specificato, dall’articolo 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Ammortamenti**” indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili nazionali italiani.

“**Agente per il Calcolo**” indica la società Emittente.

“**Agenzia di Rating**” si intende ~~CRIF~~Cerved Rating Agency S.p.A. con sede in ~~Bologna, via Fantin, 1-3~~San Donato Milanese, via dell’Unione Europea n. 6/A-6/B.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea dei Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21.

~~“**Attestazione di Conformità**” si intende la dichiarazione che l’Emittente è tenuto a rendere disponibile, a ciascuna Data di Calcolo e che sarà sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente.~~

“**Atto di Pegno**” ha il significato di cui all’Articolo 22.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali detenuti dalla società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari.

“**Bilancio**” indica il bilancio d’esercizio dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione legale ai sensi dell’art 14 del D.Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di ~~Reconta~~ Ernst & Young S.p.A. ~~(o equivalente società di revisione).~~

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Comunicazione di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Comunicazione di Variazione Tasso**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*).

~~“**Comunicazione di Violazione dei Parametri Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*).~~

“**Consolidato**” indica il bilancio consolidato dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione [legale](#) ai sensi dell’art 14 del D.Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di ~~Reconta~~ Ernst & Young S.p.A. ~~(o equivalente società di revisione)~~.

“**Contratti di Cessione in Garanzia dei Crediti**” si intendono congiuntamente il Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Ascoli, il Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Ascoli 2, il Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Spoleto, il Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Tavullia e il Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Tavullia 2.

“**Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Ascoli**” indica il contratto di cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla convenzione per il ritiro dell’energia (n. istanza: TO 100340) sottoscritta tra il GSE e l’Emittente in data 21 ottobre 2009 in relazione all’impianto a biogas sito nel comune di Ascoli Piceno e denominato Relluce (Ascoli), di potenza pari a 970 KW, che dovrà essere sottoscritto tra l’Emittente ed i Sottoscrittori secondo quanto previsto nell’Atto di Pegno.

“**Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Ascoli 2**” indica il contratto di cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla convenzione per il ritiro dell’energia (n. istanza: TO 101426) sottoscritta tra il GSE e l’Emittente in data 7 dicembre 2011 in relazione all’impianto a biogas sito nel comune di Ascoli Piceno e denominato Ascoli Piceno 2, di potenza pari a 660 KW, che dovrà essere sottoscritto tra l’Emittente ed i Sottoscrittori secondo quanto previsto nell’Atto di Pegno.

“**Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Spoleto**” indica il contratto di cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla convenzione per il ritiro dell’energia (n. istanza: TO 100454) sottoscritta tra il GSE e l’Emittente in data 14 settembre 2010 in relazione all’impianto a biogas sito nel comune di Spoleto e denominato Spoleto, di potenza pari a 844 KW, che dovrà essere sottoscritto tra l’Emittente ed i Sottoscrittori secondo quanto previsto nell’Atto di Pegno.

“**Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Tavullia**” indica il contratto di cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla convenzione per il ritiro dell’energia (n. istanza: TO 100277) sottoscritta tra il GSE e l’Emittente in data 8 luglio 2009 in relazione all’impianto a biogas sito nel comune di Tavullia (PU) e denominato Tavullia, di potenza pari a 970 KW, che dovrà essere sottoscritto tra l’Emittente ed i Sottoscrittori secondo quanto previsto nell’Atto di Pegno.

“**Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Tavullia 2**” indica il contratto di cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla convenzione per il ritiro dell’energia (n. istanza: TO 100508) sottoscritta tra il GSE e l’Emittente in data 20 aprile 2011 in relazione all’impianto a biogas sito nel comune di Tavullia (PU) e denominato Tavullia 2, di potenza pari a 970 KW, che dovrà essere sottoscritto tra l’Emittente ed i Sottoscrittori secondo quanto previsto nell’Atto di Pegno.

“**Covenant Finanziari**” [ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12.](#)

“**Crediti verso collegate**” [Verso Collegate](#)” indica la voce B.III.2.b. Crediti verso imprese del bilancio individuale dell’Emittente, in particolare alla data del 31/12/~~2014~~[2018](#) i crediti verso Poligrow Colombia ~~per circa € 10.800.000, Ltda per Euro 403.737, i crediti verso Poligrow Inversiones per circa € 7.800.000 e ETR Oleos per € 1.836.295, per un massimo totale di € 20.500.000, Euro 14.364.788, i crediti verso Pianobio s.r.l. per Euro 225.000 e i crediti verso R.T.I. Asja Ambiente Italia S.p.A. & Elettrogas s.r.l. per Euro 15.000.~~

“**Data di Calcolo**” ~~indica la data~~ [si intende il 31 dicembre di ciascun anno.](#)

“**Data di Verifica**” [indica il 15 luglio di ogni anno, a partire dal 15 luglio 2020,](#) in cui sono calcolati e verificati i ~~Parametri~~ [Covenant Finanziari relativi alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica, intendendosi il 15 maggio di ogni anno, a partire dal 15 maggio 2015,](#) fermo restando che se tali date cadranno in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, saranno posticipate al Giorno Lavorativo immediatamente seguente.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo

immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all'originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata all'Emittente ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 6.

“Data di Verifica” indica il 15 luglio di ogni anno, a partire dal 15 luglio 2020, in cui sono calcolati e verificati i Covenant Finanziari relativi alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica, fermo restando che se tali date cadranno in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, saranno posticipate al Giorno Lavorativo immediatamente seguente.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 16.

“Dichiarazione sui Covenant” indica la dichiarazione firmata da un rappresentante dell'Emittente debitamente autorizzato che indichi i Covenant Finanziari attestando il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei Covenant Finanziari da parte dell'Emittente (anche ai fini dell'applicazione del Tasso di Interesse Variato), completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**EBITDA**” indica il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti e Svalutazioni (Voce B ~~-8-~~ 10) del conto economico corrispondente alla voce dell'articolo 2425 del codice civile), riclassificato in modo da contenere i ricavi da plusvalenze, sulla base dello schema di conto economico del Bilancio Consolidato, predisposto in conformità ai principi contabili nazionali italiani e tenendo in considerazione il periodo di 12 mesi antecedenti alla Data di Pagamento appena trascorsa.

“**Emittente**” indica Asja Ambiente Italia S.p.A., con sede in Corso Vinzaglio, 24, Torino, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA n. 06824320011, capitale sociale pari ad Euro ~~14.156.000~~ 56.624.000 interamente versato.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette ~~influiscono~~ indirette potrebbero influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente e/o del Gruppo in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente ~~stessa di servire il debito derivante dal Prestito~~ stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dai Titoli.

~~“Evento di Variazione del Tasso” indica, in relazione ad una Data di Calcolo, il superamento di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari determinato da uno scostamento in eccesso del valore indicato nell'Articolo 12 (Impegni dell'Emittente), paragrafo (viii) e che non costituisca un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, restando inteso che, qualora il relativo scostamento permanga, tale permanenza non determina un'ulteriore variazione del Tasso di Interesse.~~

~~“Evento di Violazione dei Parametri Finanziari” indica la violazione, ad almeno due Date di Calcolo consecutive, del valore di uno dei due Parametri Finanziari indicati nell'Articolo 12 (Impegni dell'Emittente) paragrafo (viii).~~

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9.

“**Finanziamento MPS**” indica il finanziamento bancario concesso da MPS Capital Services S.p.A. e IRFIS – Mediocredito della Sicilia S.p.A. all'Emittente in data 16 aprile 2009, per un importo pari ad Euro 18.000.000 ed avente scadenza al 16 ottobre 2016.

“**Finanziamento Unicredit**” indica il finanziamento bancario concesso da Unicredit S.p.A. all'Emittente in data 21 ottobre 2013, per un importo pari ad Euro 7.500.000 ed avente scadenza al 30 aprile 2018.

“**Garanzie**” indica congiuntamente l'Atto di Pegno ed i Contratti di Cessione in Garanzia dei Crediti.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate o che la controllano ai sensi del comma 1, n. 1) e 2) dell’articolo 2359 del Codice Civile.

“**Indebitamento Consentito**” indica ~~l’Indebitamento Esistente maggiorato del 40 per cento~~ una Posizione Finanziaria Netta pari ad euro [250] milioni.

~~“**Indebitamento Esistente**” indica, in relazione all’Emittente, l’Indebitamento Finanziario esistente alla Data di Emissione risultante dal bilancio dell’Emittente chiuso al 31 dicembre 2013 oltre all’indebitamento Finanziario derivante dalla presente operazione.~~

“**Indebitamento Finanziario**” indica, in relazione all’Emittente o ad altre società del Gruppo, qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- a) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’Emittente sia l’associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall’Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- b) qualsiasi obbligo di indennizzo o contro indennizzo (per chiarezza, al netto di garanzie attive rilasciate da terzi per garantire obblighi di soggetti terzi nei confronti dell’Emittente o di altre società del Gruppo) assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale, nonché qualsiasi garanzia;
- c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l’acquisizione delle attività che costituiscono l’oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d’ordine o in altro modo nei conti annuali.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Investitori Professionali**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 3.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Operazioni Consentite**” indica, in relazione all’Emittente, le seguenti operazioni che potranno essere ~~fatte~~ poste in essere senza ~~esplicita~~ preventiva approvazione da parte dei Portatori dei Titoli (e purché tali operazioni non determinino un Cambio di Controllo):

- (i) la Quotazione;
- (ii) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell’Emittente che consistono nell’acquisizione temporanea, da parte di un investitore finanziario specializzato, di una quota di partecipazione al capitale dell’Emittente stessa, finalizzata alla realizzazione

- = (+) effetti in scadenza;
- = (+) debiti tributari non correnti e/o rateizzati su base pluriennale, al netto di garanzie rilasciate in favore dell'Emittente o di società del Gruppo da parte di terze parti a copertura delle passività;
- = (+) mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso/cambio;
- = (-) attività finanziarie prontamente liquidabili ed investment grade acquistate nell'ambito di gestioni patrimoniali (con un minimo del 95% di strumenti di debito);
- = (-) C IV Disponibilità liquida cassa;

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell' Articolo 2.

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il 30 aprile 2015.

“**Quotazione**” indica l'operazione di quotazione delle azioni dell'Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato, (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana).

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell' Articolo 21.

“**Re Rebaudengo**” si intende il Dottor Agostino Re Rebaudengo, nato a Torino il 07/03/1959, residente a Torino in corso Galileo Ferraris 79, c.f. RRBGTN59C07L219K.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. ~~16190~~20307 del ~~29 ottobre 2007~~,15 febbraio 2018, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell' Articolo 9.

“**Risultato Operativo**” indica la differenza tra il totale della voce contabile “*Valore della produzione*” ed il totale della voce contabile “*costi della produzione*”, sulla base dello schema di conto economico consolidato dell'Emittente predisposto in conformità ai principi contabili nazionali italiani.

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Situazione Semestrale**” si intende la situazione economico-finanziaria consolidata dell'Emittente e delle società da essa controllate al 30 giugno di ogni anno.

“**Tasso di Interesse**” ~~ha il significato attribuito a tale termine nell' Articolo 7.~~“indica, a seconda dei casi, il Tasso di Interesse Iniziale” ~~ha il significato attribuito a tale termine ovvero il Tasso di Interesse Variato come definiti~~ nell' Articolo ~~7.7~~ (Interessi).

“**Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell' Articolo 2.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell' Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all'Emittente o ad altre società del Gruppo:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od

istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società del Gruppo quale risultante dal vigente statuto;

- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte della relativa società del Gruppo, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative.

“**Vincoli Esistenti**” indica i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell’Emittente o di altra società del Gruppo, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il “**Prestito**”) da parte dell’Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 12.000.000 (dodicimilioni/00) denominato «*Asja Ambiente Italia S.p.A. -6,75-6,90% - 2023*», è costituito da n. 120 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale unitario di Euro 100.000 (centomila/00) cadauno (il “**Valore Nominale**”) in taglio non frazionabile (i “**Titoli**”).

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del ~~“Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione”~~ Provvedimento in materia di “Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del ~~22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d’Italia e Consob del 24 dicembre 2010~~ 13 agosto 2018. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori dei Titoli (i “**Portatori dei Titoli**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 83-*quinquies* del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari (gli “**Investitori Professionali**”).

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali.

I Titoli sono emessi in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione

dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.

4. Prezzo di emissione

Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale, ma potrà essere sottoscritto ad un prezzo inferiore al Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori dei Titoli.

5. Data di Emissione e Data di Godimento

Il Prestito è emesso il 2 marzo 2015 (la “**Data di Emissione**”) e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (“**Data di Godimento**”).

6. Durata

Il Prestito ha una durata sino al 31/10/2023 (la “**Data di Scadenza**”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

7. Interessi

I Titoli sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) al tasso fisso nominale annuo lordo (il “**Tasso di Interesse**”) pari al: (i) ~~prima del verificarsi di un Evento di Variazione del Tasso, al 6,75 6,90%~~ (sei virgola ~~settanta e cinque novanta~~ per cento) (il “**Tasso di Interesse Iniziale**”);

~~(ii) a partire dal Periodo di Interessi in corso alla~~ A seconda del valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA riferito a ciascuna ~~Data di Calcolo nella quale si sia rilevato un Evento di Variazione del Tasso, il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); potrà essere aumentato o diminuito per il valore sotto indicato (il tasso di Interesse Iniziale quale aumentato o diminuito ai sensi del presente Articolo 7, il “Tasso di Interesse Variato”) sulla base di quanto sotto riportato:~~

~~(iii) a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale i Parametri Finanziari siano ripristinati al valore indicato nell’Articolo 12 (Impegni dell’Emittente) paragrafo (viii) che segue, il Tasso di Interesse Iniziale.~~

~~Ai fini del calcolo del Tasso di Interesse, i Parametri Finanziari saranno calcolati e verificati a ciascuna Data di Calcolo, con riferimento ai dati risultanti dal Bilancio dell’Emittente chiuso il 31 dicembre precedente la relativa Data di Calcolo.~~

<u>DATE DI CALCOLO</u>	<u>PFN/EBITDA</u>	<u>Aumento o diminuzione % rispetto a Tasso di Interesse Iniziale</u>	<u>Tasso di Interesse Variato</u>
<u>2020-2021</u>	<u>≥ [7]x</u>	<u>+ [0,25]%</u>	<u>[]%</u>
<u>2022-2027</u>	<u>> [6]x</u>	<u>+ [0,25]%</u>	<u>[]%</u>
<u>2020-2021</u>	<u>≥=[5]x e <[6]x</u>	<u>- [0,25]%</u>	<u>[]%</u>
<u>2020-2021</u>	<u><[5]x</u>	<u>- [0,50]%</u>	<u>[]%</u>

<u>2022-2027</u>	<u>$\geq [4]x$ e $< [5]x$</u>	<u>$- [0,25]\%$</u>	<u>$[]\%$</u>
<u>2022-2027</u>	<u>$\leq [4]x$</u>	<u>$- [0,50]\%$</u>	<u>$[]\%$</u>

fermo restando che il Tasso di Interesse Iniziale si applica all'interno dei valori del Covenant Finanziario PFN/EBITDA attestati a ciascuna Data di Verifica nella Dichiarazione sui Covenant nel caso in cui gli stessi siano, a ciascuna Data di Calcolo all'interno dei valori soglia.

L'Emittente renderà disponibile ad ogni Data di Calcolo nel corso della durata del Prestito un'Attestazione di Conformità contenente, tra l'altro, i dati relativi al rispetto dei Parametri Finanziari con riferimento ai dati risultanti dal bilancio dell'Emittente chiuso il 31 dicembre precedente la relativa Data di Calcolo.

Resta inteso che il relativo Tasso di Interesse Variato (ovvero il Tasso di Interesse Iniziale in caso di applicazione dello stesso a seguito del ripristino del parametro finanziario ai livelli iniziali) sarà applicato a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio dalla Data di Pagamento (inclusa) precedente alla Data di Verifica in cui viene calcolato e verificato il Covenant Finanziario PFN/EBITDA e che, nel caso di relativo aumento, tale aumento si applicherà automaticamente a meno che la violazione del Covenant Finanziario PFN/EBITDA esistente ad una Data di Calcolo sia stata sanata alla relativa Data di Verifica e la relativa Dichiarazione sui Covenant, [certificata dal revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010], confermi tale circostanza. Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), la Data di Rimborso Anticipato;

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, i Titoli, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente per il Calcolo moltiplicando il Valore Nominale di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), il Prestito sarà rimborsato tramite ammortamento, alla pari, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 31 ottobre 2018 e ad ogni successiva Data di Pagamento, fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all'~~allegato A~~ Allegato B.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori dei Titoli.

9. Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “Evento Rilevante”:

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza della quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute direttamente o indirettamente da Re Rebaudengo risulti inferiore al ~~75~~51% (~~settantacinque~~cinquantuno per cento).
- (ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno ~~20 (venti) giorni~~30 (trenta) Giorni Lavorativi;
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) ~~diverso dall'obbligo di rispettare i Parametri Finanziari previsto dall'Articolo 12 (Impegni dell'Emittente) paragrafo (viii) che non dia origine ad un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari~~, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno ~~15~~30 giorni successivi all'invio di apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori dei Titoli (o dal Rappresentante Comune ove nominato);
- (iv) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente e/o del Gruppo:** (a) l'avvio nei confronti dell'Emittente o di altra società del Gruppo di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “**Legge Fallimentare**”), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente o la relativa società del Gruppo fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il venir meno della continuità aziendale dell'Emittente o di altra società del Gruppo; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente o di altra società del Gruppo, ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente o di altra società del Gruppo presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente o di altra società del Gruppo di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (v) **Procedimenti di esecuzione:** l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente o di altra società del Gruppo di un sequestro conservativo e/o giudiziario e/o confisca sui Beni dell'Emittente o di altra società del Gruppo ~~che possa comportare un Evento Pregiudizievole Significativo~~il cui valore sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00);
- (vi) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:
 - a) la messa in liquidazione dell'Emittente; ovvero
 - b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero
 - c) la cessazione di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente.
- (vii) **Protesti, iscrizioni e trascrizioni:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente o di altra società del Gruppo di protesti cambiari, protesti di assegni, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni

pregiudizievoli, il cui valore sia superiore ad Euro ~~200.000~~ ~~(duecentomila~~ 500.000 (cinquecentomila/00);

- (viii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (ix) **Delisting:** l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO;
- (x) **Cross default dell'Emittente:**
 - (i) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile e a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro ~~200.000~~ ~~(duecentomila~~ 250.000 (duecentocinquantamila/00);
 - (ii) una qualsiasi obbligazione di pagamento dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo (diverse da quelle nascenti dai Titoli) venga dichiarata "dovuta" od "esigibile" prima della sua naturale scadenza contrattuale a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo a qualunque titolo dichiarato da altro creditore e a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro ~~200.000~~ ~~(duecentomila~~ 250.000 (duecentocinquantamila/00);
- (xi) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xii) **Certificazione dei Bilanci:** la società di revisione incaricata della revisione del ~~bilancio di esercizio dell'Emittente~~ Bilancio e del Consolidato non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione allo stesso.
- (xiii) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- (xiv) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

Al verificarsi di un Evento Rilevante, i Portatori dei Titoli avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei Titoli all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo posta elettronica certificata, almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare ai Portatori dei Titoli l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione ai Titoli fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Titoli.

Resta inteso che nel caso di rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), salva la prelazione derivante dalle Garanzie, il rimborso dei Titoli sarà subordinato al previo rimborso del Finanziamento MPS e del Finanziamento Unicredit.

10. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente

L'Emittente non avrà la facoltà di procedere al rimborso anticipato dei Titoli.

11. Status dei Titoli

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e (salvo quanto previsto all'ultimo paragrafo dell'Articolo 9) non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

12. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori dei Titoli a:

- (i) **(a)** comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale che questo determini un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e **(b)** non cessare né modificare l'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; **(c)** non realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esso esercitata alla Data di Emissione in misura tale da determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; **(d)** non modificare la propria forma giuridica;
- (ii) ad eccezione delle Operazioni Consentite, non approvare né compiere operazioni di acquisizione di partecipazioni nel capitale sociale di altra società o altri enti, né operazioni di acquisizione di aziende o rami d'azienda, né operazioni di fusione o scissione, né operazioni di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, né operazioni di costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 *bis* del Codice Civile, né vendere, concedere in locazione, trasferire od altrimenti disporre di alcuno dei propri Beni per importi superiori, per tutta la durata dei Titoli, al 10% del totale degli attivi consolidati, e purché tali operazioni vengano realizzate a valori di mercato (le “**Operazioni Vietate**”);
- (iii) fare in modo che i Crediti Verso Collegate attive in settori diversi dal biogas, FORSU, eolico e fotovoltaico, per tutta la durata del Prestito, non determinino un'esposizione creditoria dell'Emittente superiore ~~al limite massimo di Euro 22.000.000~~ all'importo usato nella relativa definizione al 31 dicembre 2018;
- (iv) non effettuare e far sì che non siano effettuate operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (v) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, entro 30 Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;

(vi) rendere disponibili, attraverso il sito internet dell'Emittente, ai Portatori dei Titoli, ed al Rappresentante Comune ove nominato, i seguenti documenti riferiti ad esso secondo la seguente tempistica:

- a) entro il 28 febbraio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno:
- indicazione della posizione finanziaria netta ~~(sulla base del Bilancio e relativa alle Partecipate Italia)~~ individuale e consolidata;
 - indicazione del fatturato ~~mensile~~ (con dettaglio Italia ed Estero) ed Ebitda trimestrale (con dettaglio su base mensile) e di quello progressivo da inizio di ciascun anno ~~(sulla base del Bilancio e relativo alle Partecipate Italia)~~ nonché il relativo confronto con quanto previsto nel budget individuale e consolidato, anche a carattere gestionale;
 - eventuali ulteriori informazioni rilevanti (inserimenti e/o sostituzione di key manager, scostamenti/ritardi su esecuzione del Piano Industriale, etc) circa l'andamento dell'Emittente e delle ~~Partecipate Italia~~ società da essa controllate e collegate rispetto al relativo budget di cui al successivo punto c) ed al piano industriale 2019-2028, in particolare:
 1. Key financials (fatturato, Ebitda, indebitamento e PFN)
 2. Quota export (fatturato prodotto all'estero)
 3. Progetto emissione: stato di avanzamento rispetto al Piano Industriale (scostamenti/ritardi);
- b) ~~annualmente~~, entro il 15 ottobre di ogni anno la Situazione Semestrale ~~dell'Emittente~~ e la descrizione qualitativa (con riferimento al semestre precedente) dell'andamento dell'Emittente;
- c) annualmente, entro ~~trenta giorni dall'approvazione da parte dell'organo amministrativo~~ ciascuna Data di Verifica:
- Bilancio e Consolidato al 31 dicembre, completo del prospetto dei flussi di cassa, della nota integrativa e relazione sulla gestione;
 - relazione della società di revisione relativa al bilancio di esercizio;
 - relazione del collegio sindacale dell'Emittente;
 - eventuale business plan aggiornato dell'Emittente;
 - = Dichiarazione sui Covenant.

(vii) a redigere in formato elettronico i file di monitoraggio economico-finanziario per l'aggiornamento del rating da parte dell'Agenzia di Rating entro e non oltre 30 giorni dalla disponibilità dei dati relativi ai documenti menzionati alla precedente lettera (vi) c);

(viii) far sì che, a ciascuna Data di ~~Caleolo~~ Verifica e con riferimento ai dati risultanti dal ~~Bilancio~~ Consolidato chiuso il 31 dicembre precedente tale Data di ~~Caleolo~~ Verifica, siano rispettati i seguenti ~~parametri covenant~~ finanziari (i "~~Parametri~~ Covenant Finanziari"):

- (a) PFN/PN ~~<-3,0 fino al 2014~~ <[3] nel corso del 2019;
<[3] nel corso del 2020;
<[3] nel corso del 2021;
~~<-2,0~~ <[2,5] dal ~~2015~~ 2022.
- (b) PFN/Ebitda ~~<-5,0~~ < [8] nel corso del 2019;
<[8] nel corso del 2020;

<[8] nel corso del 2021;

<[7] nel corso del 2022.

<[6,5] dal 2023;

(c)

PFN [250] milioni di Euro fino al 2014,2022;

<4,0 [200] milioni di Euro dal 2015,2023.

~~Rimane inteso che il superamento dei Parametri Finanziari che non costituisca un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, non costituirà una causa di rimborso anticipato del Prestito, ma costituirà esclusivamente un Evento di Variazione del Tasso con conseguenti ricadute unicamente sul Tasso di Interesse applicabile, come stabilito nell'Articolo 7 (Interessi);~~

- (ix) non costituire alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (x) a svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti rilevanti della propria attività ed a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera;
- (xi) astenersi dal contrarre alcun Indebitamento Finanziario diverso dall'Indebitamento Consentito;
- ~~(xii) pubblicare sul sito internet dell'Emittente, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla Data di Emissione, i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo bilancio sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010;~~
- (xii) ~~(xiii)~~ fornire all'Agenzia di Rating tutte le informazioni e i documenti ragionevolmente richiesti e prestare la massima collaborazione possibile (consentendo tra l'altro all'Agenzia di Rating di effettuare visite nell'azienda dell'Emittente) affinché l'Agenzia di Rating possa effettuare il monitoraggio su base annuale del *rating* attribuito all'Emittente stessa;
- (xiii) ~~(xiv)~~ comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, (a) il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, ogni altro evento che possa determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché i Portatori di Titoli possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;
- (xiv) ~~(xv)~~ comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo, che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xv) ~~(xvi)~~ comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
- (xvi) ~~(xvii)~~ non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione dei Titoli dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (cd. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xvii) ~~(xviii)~~ porre in essere ogni attività allo stesso richiesta affinché i Titoli siano ammessi alla negoziazione sul Segmento ExtraMot Pro ed osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale i Titoli verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di

provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione dei Titoli stessi dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;

- ~~(xviii)~~ ~~(xix)~~ rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
- ~~(xix)~~ ~~(xx)~~ comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO su provvedimento di Borsa Italiana;
- ~~(xx)~~ ~~(xxi)~~ fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell'Emittente, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge e per i crediti derivanti dal Finanziamento Unicredit e dal Finanziamento MPS;
- ~~(xxi)~~ ~~(xxii)~~ far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- ~~(xxii)~~ entro e non oltre 20 giorni dalla Data di Verifica in cui venga inviata una Dichiarazione sui Covenant che determini l'applicazione di un Tasso di Interesse Variato in aumento, sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Portatori dei Titoli il piano degli investimenti ed il piano finanziario, fermo restando che la relativa approvazione non potrà essere irragionevolmente negata e che la mancata approvazione costituirà un Evento Rilevante;
- (xxiii) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del core business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione, in ogni caso provvedendo ad informare per iscritto i Portatori dei Titoli di ogni circostanza anche solo minacciata (comprese le contestazioni – a titolo esemplificativo – anche innanzi l'autorità giudiziaria), che ponga in pericolo il mantenimento delle suddette autorizzazioni, brevetti permessi e licenze e che quindi possa comportare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xxiv) non procedere, alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e segg. e 2447-decies del Codice Civile;
- ~~(xxv)~~ ~~rendere disponibile l'Attestazione di Conformità ai termini ed alle condizioni di cui al precedente articolo 7;~~
- ~~(xxv)~~ ~~(xxvi)~~ utilizzare i fondi derivanti dalla sottoscrizione dei Titoli per finanziare l'ultimazione del parco eolico Matera II;
- ~~(xxvi)~~ porre in essere ogni attività necessaria od utile al mantenimento dell'attuale assetto organizzativo relativamente ai diversi manager in posizione chiave così come riportato nell'organigramma rappresentato; in caso di cambio del management, dovranno essere garantite le medesime condizioni di professionalità e competenza dei profili manageriali sostituiti;
- ~~(xxvii)~~ ~~comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli (i) qualsiasi variazione del Tasso di Interesse, entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento (tale comunicazione, la “Comunicazione di Variazione Tasso”), nonché (ii) qualsiasi Evento di Violazione dei Parametri Finanziari entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento (tale comunicazione, la “Comunicazione di Violazione dei Parametri Finanziari”);~~ a garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative con controparti di riconosciuto standing, l'integrità delle proprie strutture, assets fisici od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del regolamento dei Titoli, ivi comprese le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (D&O - Director & Officer Insurance);
- ~~(xxviii)~~ astenersi dal distribuire (i) riserve disponibili e (ii) utili per l'intera durata del Prestito;

(xxix) far sì che, sino alla Data di Scadenza, l'Emittente non proceda al cambio della Società di Revisione, (i) se non con un'altra *big four* (intendendosi alla data odierna: PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte e KPMG) o (ii) con il parere favorevole Assembla dei Portatori dei Titoli;

(xxx) ~~(xxviii)~~ mantenere in essere per tutta la durata del Prestito, il Pegno su Credito in favore dei Portatori dei Titoli ed adempiere puntualmente a tutti gli obblighi previsti dall'Atto di Pegno, ivi compresi quelli diretti a perfezionare e rendere opponibile verso terzi il Pegno su Credito e/o i Contratti di Cessione in Garanzia dei Crediti alle scadenze e con le modalità stabilite all'interno dell'Atto di Pegno.

13. Parametri Covenant Finanziari

13.1. Superamento dei Parametri Finanziari

Qualora ad una Data di ~~Caleole~~Verifica l'Emittente ritenga che si sia ~~verificato un Evento di Variazione del Tasso ovvero un Evento di Violazione dei Parametri~~verificata una violazione di uno o più Covenant Finanziari ai sensi dell'Articolo 12 (Impegni dell'Emittente) (viii) ovvero un valore dei Covenant Finanziari che dia luogo all'applicazione di un Tasso di Interesse Variato, ne darà pronta comunicazione ai Portatori dei Titoli ~~eed~~ al Rappresentante Comune ai sensi dell'Articolo 24 (Varie), ove nominato ~~mediante l'Attestazione di Conformità~~, mediante la Dichiarazione sui Covenant con comunicazione scritta alla Banca Agente.

Qualora il Rappresentante Comune, ~~(ove nominato)~~, o i Portatori dei Titoli ritengano, sulla base delle risultanze del Bilancio, che si sia ~~verificato un Evento di Variazione del Tasso ovvero un Evento di Violazione dei Parametri~~verificata una violazione di uno dei Covenant Finanziari ai sensi dell'Articolo 12 (Impegni dell'Emittente) (viii) ovvero un valore dei Covenant Finanziari che dia luogo all'applicazione di un Tasso di Interesse Variato e ~~(ii)~~ l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione dell'Attestazione di Conformità all'interno della Dichiarazione sui Covenant, il Rappresentante Comune, ~~(ove nominato)~~ o i Portatori dei Titoli ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite ~~lettera raccomandata con ricevuta di ritorno~~PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente a rettificare il contenuto dell'Attestazione di Conformità della Dichiarazione sui Covenant salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi ~~10~~15 (~~dieci~~dieci) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o ~~dei~~ Portatori dei Titoli (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Parametri Covenant Finanziari e/o la valutazione della variazione del Tasso di Interesse (a seconda del caso) sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune, ~~(ove nominato)~~, ovvero ~~dei~~del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio ~~arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Il Collegio sarà~~ formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (~~o~~ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Consiglio Arbitrale Presidente della Camera Arbitrale di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà in via rituale e secondo diritto secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

~~Resta inteso che in caso di lodo favorevole ai Portatori dei Titoli, la variazione del Tasso di Interesse prevista in conseguenza della violazione dei Parametri Finanziari si riterrà applicabile a partire dal~~

~~Periodo di Interessi che ha inizio successivamente alla data in cui il Rappresentante Comune o i Portatori dei Titoli (a seconda del caso) abbiano attestato il verificarsi di detta violazione, come successivamente accertata dal collegio arbitrale.~~

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune, (ove nominato), ovvero il soggetto allo scopo designato ~~dall'Assemblea dei~~ Portatori dei Titoli ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

14. Servizio del prestito

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

15. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

16. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli

L'emissione dei Titoli è stata deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Emittente con delibera del 5 febbraio 2015 (la "**Deliberazione di Emissione**") iscritta nel registro delle imprese di Torino in data 6 febbraio 2015.

17. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Titoli, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Titoli e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori dei Titoli secondo le modalità previste all'Articolo 24 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli.

18. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti dei Portatori dei Titoli si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

19. Regime fiscale

~~Sono a carico dei Portatori dei Titoli unicamente le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Titoli e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento~~

~~aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.~~ Tutti gli interessi e gli altri proventi corrisposti dall'Emittente con riferimento ai Titoli saranno effettuati senza applicazione di alcuna ritenuta o deduzione fiscale a meno che questa non sia prevista dalla legge. Nel caso in cui l'applicazione di una ritenuta o deduzione fiscale sia obbligatoria ai sensi di legge, l'importo del pagamento dovuto dall'Emittente sarà incrementato di un importo tale per cui l'importo ricevuto dai Portatori dei Titoli sia pari all'importo che questi avrebbero ricevuto nel caso in cui nessuna ritenuta o deduzione fiscale fosse dovuta. Nessun pagamento aggiuntivo sarà però dovuto dall'Emittente con riferimento all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 nel caso in cui i Portatori dei Titoli siano un soggetto di cui all'art. 6 del predetto decreto e non abbiano adempiuto correttamente alle procedure per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei soggetti non residenti.

I Portatori dei Titoli sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli.

20. Agente di calcolo

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente. L'eventuale mutamento dell'agente di calcolo sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 24 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'agente di calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori dei Titoli.

21. Assemblea dei Portatori dei Titoli

I Portatori dei Titoli per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea dei Portatori dei Titoli**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea dei Portatori dei Titoli delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori dei Titoli.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

22. Garanzie

In data 2 marzo 2015, con atto sottoscritto tra l'Emittente e gli iniziali Portatori dei Titoli autenticato dal dott. notaio Andrea Ganelli, l'Emittente, in qualità di concedente, ha costituito, nell'interesse dell'Emittente, una pegno sul saldo del conto corrente IBAN IT49 U054 2404 0100 0000 1063 826 acceso a nome dell'Emittente (il "**Pegno su Credito**") a favore di ciascuno ~~degli~~ Obbligazionisti dei Portatori dei Titoli, a garanzia dell'adempimento, da parte dell'Emittente, di tutte le obbligazioni ad esso facenti capo nei confronti dei Portatori dei Titoli ai sensi del Prestito e

del presente Regolamento. Ai sensi dell'Atto di Pegno, sul suddetto conto dovranno essere trasferite le somme ivi indicate, secondo le modalità e tempistiche indicate nell'Atto di Pegno.

Inoltre in pari data, con atto sottoscritto tra l'Emittente e gli iniziali Portatori dei Titoli, rappresentati da Banca Popolare di Bari S.c.p.A., autenticato dal dott. notaio Andrea Ganelli, l'Emittente ha provveduto alla sottoscrizione del Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Tavullia e del Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Tavullia 2, cedendo a favore di ciascuno [degli Obbligazionisti dei Portatori dei Titoli](#), rappresentati da Banca di Bari S.c.p.A., i crediti da esso vantati nei confronti del GSE derivanti dalle rispettive convenzioni di ritiro dell'energia, a garanzia di tutte le obbligazioni dell'Emittente nei confronti dei Portatori dei Titoli ai sensi del Prestito e del presente Regolamento.

Resta inteso che, in caso di successiva circolazione dei Titoli, il pegno costituito ai sensi del Pegno su Credito e le cessioni in garanzia di cui ai Contratti di Cessione in Garanzia dei Crediti garantiranno *pro quota* i Portatori dei Titoli ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1995 del Codice Civile.

Il testo del Pegno è allegato al Regolamento come Allegato [BC](#) ed è consultabile sul sito internet dell'Emittente.

23. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

24. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo www.asja.biz, e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT. Ove nominato tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori dei Titoli anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGATO A

OPERAZIONI PREVISTE DAL PIANO

Anno	Settore	Impianto	Ubicazione	Capital Gain
2019	Eolico	WPL, Enrico, Laerte	Italia - Puglia	6.000.000 €
2019	Biogas	Shenyang	Cina - Shenyang	7.000.000 €
2020	Forsu	Tuscia	Italia - Tuscania	8.209.982 €
2020	Forsu	Anziobiowaste	Italia - Anzio	8.993.848 €
2021	Forsu	Foligno	Italia - Foligno	14.254.026 €
2022	Forsu	Legnano	Italia - Legnano	11.268.265 €
2023	Forsu	CH4 Energy	Italia - Marsala	25.483.624 €
2023	Forsu	CH4 Energy	Italia - Biancavilla	25.313.624 €

ALLEGATO B

PIANO DI RIENTRO

	Piano di ammortamento				Piano di ammortamento singola Obbligazione	
Data	Valore Nominale Residuo	Numero Rata Capitale	Rimborso quota capitale	% di rimborso quota capitale cumulata	Valore Nominale Residuo singola Obbligazione	Rimborso quota capitale singola Obbligazione
	12.000.000				100.000	
30/04/2015	12.000.000	0	-	0,00%	100.000	-
31/10/2015	12.000.000	0	-	0,00%	100.000	-
30/04/2016	12.000.000	0	-	0,00%	100.000	-
31/10/2016	12.000.000	0	-	0,00%	100.000	-
30/04/2017	12.000.000	0	-	0,00%	100.000	-
31/10/2017	12.000.000	0	-	0,00%	100.000	-
30/04/2018	12.000.000	0	-	0,00%	100.000	-
31/10/2018	11.160.000	1	840.000	7,00%	93.000	7.000
30/04/2019	10.200.000	2	960.000	15,00%	85.000	8.000
31/10/2019	9.240.000	3	960.000	23,00%	77.000	8.000
30/04/2020	8.220.000	4	1.020.000	31,50%	68.500	8.500
31/10/2020	7.200.000	5	1.020.000	40,00%	60.000	8.500
30/04/2021	6.120.000	6	1.080.000	49,00%	51.000	9.000
31/10/2021	5.040.000	7	1.080.000	58,00%	42.000	9.000
30/04/2022	3.840.000	8	1.200.000	68,00%	32.000	10.000
31/10/2022	2.640.000	9	1.200.000	78,00%	22.000	10.000
30/04/2023	1.320.000	10	1.320.000	89,00%	11.000	11.000
31/10/2023	0	11	1.320.000	100,00%	0	11.000

ALLEGATO **BC**

MODELLO DI ATTO DI PEGNO SU CREDITI

[•]

[su carta intestata di ASJA]